

Edizione 01/2023

Condizioni generali di assicurazione (CGA). Estensione della garanzia Mastercard[®] neon.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

Informazioni relative alla sua assicurazione

Cara cliente,
Caro cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con il solo genere maschile; tuttavia, qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi ERV (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è neon Switzerland AG, Badenerstrasse 557, CH-8048 Zurigo.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce, unicamente al possessore di una Mastercard® neon valida ed emessa in Svizzera dallo stipulante, la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono quelle indicate nella polizza assicurativa e nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Qualora la persona assicurata sia domiciliata/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein, si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese. Le basi contrattuali sono la polizza assicurativa e le Condizioni generali d'assicurazione. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Di quali assicurazioni si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni risp. dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nelle presenti CGA. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

A quanto ammonta il premio dovuto?

Il premio è comunicato esplicitamente nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p. es. bollo federale) sono indicati nella polizza oppure nel conteggio dei premi.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula?

Ai sensi dell'art. 6 della legge sul contratto d'assicurazione, la persona assicurata, in quanto proponente, è tenuta a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (ad esempio data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione. Se il contratto viene risolto mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può essere chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi ha la persona assicurata?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano per esempio i seguenti:

- Un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV.
- In caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. in caso di sinistro, le persone assicurate sono tenute a collaborare (obbligo di collaborazione).
- In caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?

Il contratto inizia alla data indicata nella polizza assicurativa ed è valido fino alla fine del mese corrente più un altro mese civile (durata minima). In assenza di disdetta, il contratto è prorogato tacitamente e automaticamente per un ulteriore mese civile. Il periodo di estensione della garanzia decorre dalla fine della garanzia del fabbricante e ha una durata di 36 mesi (3 anni).

È possibile disdire il contratto online, nell'app di neon, dopo la scadenza della durata minima alla fine del mese civile in corso. Se è disdetto il contratto della carta di credito «Mastercard® neon», anche questo contratto è disdetto automaticamente. Inoltre, la copertura assicurativa termina mediante disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra neon Switzerland AG e la ERV.

Quando si beneficia del diritto di revoca?

La persona assicurata può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui la persona assicurata propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se la persona assicurata notifica la sua revoca alla ERV o a neon Switzerland AG o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso un diritto di revoca per le assicurazioni di persone collettive, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti della ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché i suoi diritti.

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente la prestazione e la somma d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, sono determinanti in ogni caso le prestazioni/le somme assicurate dell'assicurazione stipulata.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF
Estensione della garanzia	3 anni 6000

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Estensione della garanzia

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

L'assicurazione è valida solo per le persone con domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura assicurativa sussiste se almeno l'80% della prestazione originaria è stata pagata con una Mastercard® neon valida (non disdetta o bloccata) emessa dallo stipulante.

1.2 Esclusioni generali

Non sono coperti gli eventi

- già verificati o manifestati come tali al momento della stipula dell'assicurazione;
- causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato.

1.3 Pretese nei confronti di terzi

A Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza delle spese.

B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le disposizioni di legge sull'assicurazione multipla.

C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

1.4 Altre disposizioni

A Una volta verificatosi un sinistro, i diritti cadono in prescrizione dopo 5 anni.

B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).

C Le prestazioni percepite indebitamente dal possessore della carta devono essere rimborsate alla ERV entro 30 giorni insieme alle relative spese insorte.

D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

E Di regola, la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.

F Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV la propria pretesa derivante dal contratto d'assicurazione.

G La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.5 Obblighi in caso di sinistro

A In caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, www.erv.ch/schaden, schaden@erv.ch.

B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o ridurre e chiarire il sinistro.

C All'assicuratore

- vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,
- vanno consegnati i documenti necessari e
- vanno indicate le coordinate di pagamento (IBAN di neon).

D È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.

1.6 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.

B L'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade qualora ne conseguano danni per l'assicuratore e

- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
- vengono nascosti determinati fatti o
- omessi gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui la presentazione della conferma e delle ricevute).

2 Estensione della garanzia

2.1 Oggetti assicurati

A L'estensione della garanzia copre i nuovi dispositivi acquistati con una garanzia del fabbricante valida, prolungandola per la durata concordata.

B L'assicurazione copre

- elettrodomestici (cosiddetti «bianchi» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forneli, forni, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane o spazzolini elettrici);
 - dispositivi elettronici per l'intrattenimento (cosiddetti «bruni» come televisori, lettori DVD, sistemi di home cinema, impianti Hi-Fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere o dispositivi GPS);
 - dispositivi elettrici per la comunicazione (cosiddetti «grigi» come telefoni cellulari, computer, notebook, fotocopiatrici, fax, scanner o console di gioco).
- Valore minimo della merce: CHF 50.–.

2.2 Durata dell'assicurazione

Il periodo di estensione della garanzia decorre dalla fine della garanzia del fabbricante e ha una durata di 36 mesi (3 anni).

2.3 Prestazioni assicurate

A L'assicurazione estende la garanzia del fabbricante e rimborsa le spese di riparazione o sostituzione nel caso di un danno che sarebbe stato coperto dalla garanzia del fabbricante originaria.

B Dopo la scadenza della garanzia del fabbricante, l'indennizzo ammonta al 90% del prezzo di acquisto originario. La somma d'assicurazione è limitata a CHF 6000.– come indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurate.

2.4 Oggetti non assicurati:

- dispositivi/oggetti dell'economia domestica installati in modo permanente nello stabile, come climatizzatori o impianti di riscaldamento;
- dispositivi che non dispongono di numero di serie o di garanzia del fabbricante;
- oggetti presi a noleggio o in leasing;
- oggetti usati, riutilizzati, ripristinati o d'occasione.

2.5 Eventi e spese non assicurati:

- danni che non rientrerebbero nella garanzia del fabbricante originaria, come per esempio: fattori esterni direttamente o indirettamente riconducibili a trasporto, consegna o installazione, interruzione di corrente, variazioni di corrente o linee di alimentazione e messa a terra erroneamente allacciate;
- danneggiamento conseguente a sinistro, danni causati da utilizzo errato, danni da incendio, acqua o liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, parassiti, termiti, insetti, putrefazione, umidità, calore, ruggine o batteri;
- danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, perizie, pulizia, riparazioni puramente estetiche che non influiscono sul funzionamento, materiale di consumo, virus, software o back-up difettosi, spese per lo smontaggio di dispositivi installati in modo fisso;
- danni che rientrano nella durata della garanzia del fabbricante originaria.

2.6 Procedura in caso di sinistro

A Non appena constatato un danno, la persona avente diritto deve comunicarlo immediatamente alla ERV.

B Per far valere le proprie pretese, la persona avente diritto è tenuta a fornire all'assicuratore i seguenti giustificativi:

- modulo sinistri, compilato e firmato;
- originale o copia dell'estratto conto della carta da cui risulta che almeno l'80% del prezzo d'acquisto è stato pagato con la Mastercard® neon;
- originale o copia della garanzia del fabbricante;
- dati di contatto dell'azienda/persona che ha riscontrato il guasto del dispositivo e che può eseguire la riparazione in veste di centro di riparazione certificato dal rispettivo fabbricante, compreso il preventivo per le spese di riparazione;
- tutti gli altri documenti rilevanti che vengono richiesti.